PA-POMPEI	18/12/2023 CONTRATTO 215	
	Ministero della Cultura	
	Parco Archeologico di Pompei	
	Contratto per l'acquisizione dell'opera d'arte dal titolo temporaneo	
	"The Journey of a Particle (II viaggio di una particella)"	
	Codice Identificativo Gara (C.I.G.) ZEB39154F9	
	tra	
	Il dott. Gabriel Johannes Zuchtriegel, nato a Weingarten (DEU), il 24/06/1981, che	
	dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e	
	nell'interesse del PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI (C. F. 90083400631), che	
	rappresenta nella sua qualità di Direttore Generale (di seguito, per brevità, "Ente	
	committente"),	
	e e	
	la signora Otobong Nkanga , nata a Kano (Nigeria) il 13.09.1974, cittadina belga,	
	residente in Molenstraat 31 – 2018 Anversa (Belgio) (VAT BE 0675 744 560) (di	
	seguito, per brevità, "Artista").	
	Premesso che	
	a) il Parco Archeologico di Pompei nel dicembre 2020 ha dato avvio al progetto	
	Pompeii Commitment. Archaological Matters, approvato con delibera del Consiglio di	
	Amministrazione prot. 49/19/19_SP del 19.12.2019, d'ora innanzi indicato per brevità	
	"il Progetto";	
	b) il Progetto è finalizzato alla creazione di un programma quadriennale di arte	
	contemporanea presso il Parco Archeologico di Pompei con l'obiettivo di permettere	
	e favorire l'utilizzo di "materie archeologiche" pompeiane per la commissione, il	
	concepimento, la produzione di nuove opere d'arte che andranno a costituire una	
	collezione pubblica di opere e documenti frutto dell'interazione fra patrimonio/materia	
	1	

archeologica di Pompei e creatività contemporanea, contribuendo così a valorizzare	
in ambito internazionale sia l'attività degli artisti contemporanei, sia Pompei e gli altri	
siti che afferiscono al Parco;	
c) il Progetto ha dunque come obiettivo principale la generazione di un patrimonio	
culturale pubblico, attraverso la costituzione di una collezione permanente di opere	
d'arte contemporanea del Parco Archeologico di Pompei;	
d) nell'ambito del programma del Progetto per l'annualità 2022 (prot. 3661	
dell'8.4.2022), sottoposto al comitato scientifico del Parco archeologico con nota	
prot. 3706 dell'11.4.2022, è stata prevista la commissione di un'opera all'artista	
Otobong Nkanga; artista africana tra le più autorevoli e affermate nel panorama	
dell'arte contemporanea;	
e) il curatore scientifico del Progetto, Dott. Andrea Viliani, con nota acquisita agli atti	
con prot. 11574 del 24.10.2022, ha proposto di commissionare all'Artista la	
realizzazione di un'opera di animazione dal titolo temporaneo <i>"The Journey of a</i> "	
Particle (II viaggio di una particella)";	
f) l'Artista è cittadina Belga con residenza in Anversa (Belgio), priva di una stabile	
organizzazione in Italia e soggetta esclusivamente alla normativa fiscale e	
previdenziale del suddetto Paese di residenza;	
m) l'Ente committente ha affidato all'Artista la commissione dell'opera, ai sensi	
dell'art. 63, comma 2, lettera b) n. 1, del D.lgs. 50/2016, con decreto 259 del	
22.12.2022.	
Tutto ciò premesso	
le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.	
Articolo 1 – Premesse ed allegati.	
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse e la	
2	

documentazione qui di seguito elencata:	
a) il progetto scientifico contenente la Scheda tecnica e la Sinossi dell'opera;	
b) il Protocollo di Legalità sottoscritto tra l'Amministrazione e l'Ufficio Territoriale di	
Governo di Napoli in data 05 novembre 2007;	
Articolo 2 - Legge applicabile al contratto	
Le parti dichiarano di scegliere quale normativa applicabile al contratto ed alle	
obbligazioni dallo stesso nascenti quella dello Stato Italiano, alla quale fanno	
integrale rinvio per quanto non espressamente disposto nel presente contratto.	
Articolo 3 – Oggetto	
L'Ente committente, nell'ambito del Progetto di arte contemporanea Pompeii	
Commitment, Archaeological Matters, commissiona all'Artista la ideazione e la	
progettazione creativa di un'opera d'arte da realizzarsi nella forma di un'opera di	
animazione dal titolo temporaneo "The Journey of a Particle (II viaggio di una	
particella)", corrispondente al soggetto ed alla scheda tecnica contenuti nel progetto	
scientifico, e la ideazione e la realizzazione di un'opera d'arte connessa ai disegni	
preparatori per il processo di animazione (di seguito definite "opera").	
La produzione dell'opera di animazione, in conformità della progettazione creativa	
dell'Artista e nei limiti di costo illustrati nel progetto scientifico, resta a nome, cura e	
spese dell'Ente committente.	
L'opera di animazione e l'opera ad essa connessa costituiranno un'opera artistica	
unica.	
L'opera d'animazione costituirà una delle 5 copie originali complessivamente	
progettate, a seguito della ricerca effettuata dall'Artista, il quale resterà pieno ed	
esclusivo titolare delle 4 copie residuali e dei relativi diritti d'autore, fatti salvi quelli	
espressamente assegnati all'Ente committente in esecuzione del presente contratto	
3	

come meglio specificato nel successivo art. 8.	
Articolo 4 – Corrispettivo. Modalità di pagamento. Variazioni del progetto	
4.1 Il corrispettivo a favore dell'Artista è pattuito in complessivi euro 32.000,00	
(trentaduemila) oltre IVA se dovuta.	
Il corrispettivo è definito dalle parti in considerazione delle caratteristiche e del	
numero di copie originali dell'opera concordate, e della ripartizione dei diritti in ordine	
ad ognuna di esse ed è comprensivo dell'ammontare di euro 7.000,00 stabilito di	
concerto tra l'Ente committente e l'Artista a titolo di rimborso forfettario delle spese	
•	
"collaterali" che quest'ultimo dovrà sostenere per l'espletamento della propria attività,	
nessuna esclusa, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese di fornitura	
di materiale e/o del noleggio di apparecchiature, le spese di trasporto, di viaggio, di	
vitto e di alloggio, il costo per le prestazioni di terzi e per la cessione di diritti.	
4.2 Il corrispettivo sarà pagato con le seguenti modalità:	
- l'Ente committente verserà all'Artista il 40% del corrispettivo contrattuale alla	
consegna del progetto creativo dell'opera di animazione e dei relativi elaborati;	
- l'Ente committente verserà all'Artista il 40% del corrispettivo contrattuale all'esito	
della realizzazione dell'opera di animazione;	
- l'Ente committente verserà all'Artista il saldo, pari al 20% del corrispettivo	
contrattuale, alla consegna dell'opera connessa e del certificato PACTA (Protocolli	
per l'Autenticità, la Cura e la Tutela dell'Arte contemporanea).	
Il tutto oltre IVA se dovuta.	
4.3 Tutti i suddetti pagamenti saranno eseguiti su presentazione di fattura, previa	
attestazione da parte del soggetto preposto dall'Ente committente allo svolgimento	
delle funzioni di controllo dell'esecuzione del contratto:	
Il corrispettivo sarà pagato tramite bonifico sul conto corrente bancario dedicato	
4	

indicato dall'Artista nel successivo articolo 5.	
Le fatture dovranno essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata pa-	
pompei@pec.cultura.gov.it e dovranno obbligatoriamente indicare il codice C.I.G.	
relativo all'oggetto del presente contratto.	
Articolo 5 –Tracciabilità dei flussi finanziari.	
5.1 L'Artista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
Ai sensi della citata normativa l'Artista indica il seguente conto corrente bancario	
dedicato (anche in via non esclusiva) alla commessa pubblica sul quale opera sé	
medesima:	
BNP PARIBAS FORTIS, BRANCH WOMMELGEM	
BANK ADDRESS: SINT-DAMIAANSTRAAT 24, 2160 WOMMELGEM, BELGIUM	
ACCOUNT HOLDER: OTOBONG NKANGA COMM. V.	
ACCOUNT NUMBER: 8954583	
IBAN NUMBER: BE74 0018 9545 8307	
BIC CODE / SWIFT CODE: GEBABEBB	
5.2 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti	
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative	
all'appalto di cui si tratta, costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n.	
136/2010 e ss.mm.ii., causa di risoluzione del contratto.	
Articolo 6 – Termini di consegna e penali.	
6.1 L'Artista si impegna a consegnare la progettazione creativa dell'opera	
d'animazione, con i relativi elaborati, entro la data del 1 aprile 2024.	
6.2. L'Artista si impegna a consegnare l'opera connessa entro non oltre 30 giorni	
dalla realizzazione dell'opera di animazione.	
_	

6.3 I predetti termini sono da considerarsi ad ogni effetto perentori, tuttavia,	
nell'ipotesi in cui, in corso di realizzazione, si presentino particolari difficoltà di	
esecuzione o situazioni di forza maggiore, l'Ente committente, su richiesta motivata	
dell'Artista, potrà concedere proroghe al termine di consegna.	
6.4 Costituisce in ogni caso "forza maggiore" il verificarsi di un evento o circostanza	
che impedisca all'Artista A) di adempiere ad una più obbligazioni contrattuali, se, e	
nella misura in cui, egli provi che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole	
controllo e B) che l'evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al	
momento della conclusione del presente contratto e C) che gli effetti	
dell'impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere da esso evitati o	
superati.	
In assenza di prova contraria, si presume che gli eventi seguenti subiti dall'Artista	
soddisfino le precedenti condizioni (A) e (B) dovendo l'Artista provare unicamente la	
sussistenza della condizione (C): guerra, atti di terrorismo, sabotaggio, sanzioni, atti	
dell'autorità illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, epidemia, catastrofi	
naturali o eventi naturali estremi, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione	
prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia, boicottaggio, sciopero e	
serrata.	
In tali casi l'Artista è esonerato dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni	
contrattuali e da qualsiasi responsabilità per danni o altro rimedio contrattuale per	
inadempimento, a partire dal momento in cui l'evento inibisce l'adempimento dei suoi	
obblighi contrattuali.	
Ove l'effetto dell'impedimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le	
conseguenze sopraddette si produrranno solo nella misura in cui e fino a quando	
l'impedimento o l'evento invocati inibiscano all'Artista l'adempimento degli obblighi	
6	

controttuali	
contrattuali.	
6.5 Per ogni giorno di ritardo, imputabile all'Artista e non concordato tra le parti,	
rispetto alle date di consegna l'Ente committente avrà diritto ad applicare all'Artista	
una penale pari allo 1 per mille dell'importo contrattuale.	
6.6 L'applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il diritto	
dell'Ente committente al risarcimento di eventuali danni ulteriori subiti a causa dei	
ritardi.	
Articolo 7 – Obblighi delle parti	
7.1 L'Artista si obbliga a porre in essere tutto quanto necessario a consentire che	
l'opera d'animazione da esso concepita sia concretamente realizzata. A tal fine	
l'Artista si impegna, costituendo obblighi scaturenti dal presente contratto, ad	
eseguire quanto segue:	
- a consegnare all'Ente committente la documentazione e le informazioni necessarie	
ad elaborare la richiesta di preventivo analitico di spesa da sottoporre all'operatore	
economico cui sarà affidata la realizzazione dell'opera di animazione;	
- a realizzare tutti i disegni e gli elaborati necessari alla realizzazione dell'opera di	
animazione da egli concepita;	
- a curare e supervisionare, per quanto di propria competenza, tutti gli aspetti del	
processo di animazione affinché l'opera venga realizzata secondo il progetto creativo	
elaborato dall'Artista;	
- a dirigere l'operatore economico cui sarà affidata dall'Ente committente la	
realizzazione dell'opera di animazione nelle fasi di pre-produzione, produzione,	
realizzazione tecnica e post produzione esecutiva;	
- a fornire supporto durante le fasi di lavorazione dell'opera di animazione per	
consentire all'Ente committente di verificare il rispetto del relativo piano di	
7	

lavorazione e dei suoi costi di realizzazione;	
- ad assumere la direzione artistica per il tempo occorrente alla realizzazione	
dell'opera di animazione;	
- a consentire che incaricati dell'Ente committente eseguano tutte le verifiche ed i	
controlli ritenuti opportuni ed a tenere a disposizione quanto necessario a controllare	
l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali a suo carico;	
- ad applicare con scrupolosa osservanza, nei confronti dei soggetti direttamente	
incaricati in qualità di collaboratori e fornitori per la realizzazione dell'opera, le vigenti	
norme in materia di legislazione sociale, di assicurazione e previdenza obbligatoria,	
effettuando tutti i versamenti contributivi ed assistenziali previsti dalla legge, se	
dovuti, i relativi contratti collettivi di lavoro di categoria e le norme di sicurezza ed	
igiene del lavoro;	
- ad acquisire dai contraenti - nell'ambito dei contratti che andrà eventualmente a	
stipulare per la progettazione creativa dell'opera d'animazione e la realizzazione	
dell'opera ad essa connessa - ogni più ampia dichiarazione liberatoria in merito, dalla	
quale risulti espressamente, tra l'altro, che essi non avranno nulla a pretendere	
dall'Ente committente in ordine alla realizzazione e all'utilizzazione dell'opera, con	
particolare riferimento all'utilizzazione del loro nome e, in generale, delle loro	
prestazioni rese ai fini della realizzazione dell'opera;	
- a manlevare e a tenere indenne l'Ente committente da ogni e qualsivoglia diffida	
e/o azione e/o contestazione e/o rivendicazione, avanzate a qualsiasi titolo e in	
qualsiasi sede – sia giudiziaria che stragiudiziaria - dai soggetti di cui sopra e/o da	
terzi, in relazione al legittimo esercizio da parte dell'Ente committente dei diritti ad	
esso spettanti in virtù del presente contratto;	
- a sottoporre preventivamente all'Ente committente i titoli di testa e di coda	
8	

dell'opera d'animazione per il suo definitivo beneplacito;	
- a consegnare il certificato PACTA (Protocolli per l'Autenticità, la Cura e la Tutela	
dell'Arte contemporanea) sottoscritto e compilato in ogni sua parte, anche ai fini della	
identificazione dell'opera e della certificazione di autenticità della stessa.	
7.2 L'Artista garantisce all'Ente committente, anche agli effetti dell'articolo 1483 e	
seguenti del codice civile italiano, di avere la piena disponibilità dei diritti sull'opera	
che lo legittimano a disporne e che l'opera deve riconoscersi come sua esclusiva	
creazione;	
7.3 L'Artista garantisce all'Ente committente l'insussistenza di pretese di terzi, a	
qualsiasi titolo formulate, riguardo ai diritti acquisiti per la realizzazione dell'opera,	
assicurandone il pacifico godimento e, comunque, obbligandosi ad assumere in	
proprio ogni responsabilità riguardo a pretese di terzi a qualunque titolo formulate ed	
anche di carattere economico, con particolare riferimento a contestazioni anche	
azionate in via giudiziaria con obbligo di manleva in favore dell'Ente committente.	
7.4 L'Artista garantisce che l'opera d'arte sia immune da vizi che la rendano inidonea	
all'uso a cui è destinata o che diminuiscano in modo apprezzabile il valore.	
7.5 Le condizioni di attivazione, esposizione, conservazione e manutenzione	
dell'opera saranno definite nel certificato PACTA rilasciato dall'Artista che, quale	
documento integrante il presente contratto, le Parti si obbligano sin da ora a	
rispettare.	
Art. 8. Proprietà delle opere e relativi diritti di utilizzazione	
8.1 Ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, e per effetto del presente	
contratto, l'Ente committente acquisisce, per l'intero e per ogni sua singola parte e	
sequenza, ivi compresi gli elaborati musicali e letterari sottostanti, i diritti d'autore	
sull'opera così come descritta all'art. 3 divenendone, pertanto, pieno ed esclusivo	
0	

proprietario. Devono, pertanto, intendersi ceduti dall'Artista, come anche previsto nel	
certificato PACTA, i seguenti diritti di utilizzazione economica dell'opera:	
- il diritto di riproduzione ed esposizione al pubblico e di pubblica consultazione;	
- il diritto di prestito dell'opera a privati e/o enti e/o istituzioni selezionati dallo stesso	
Ente committente;	
- il diritto di pubblicare le immagini estrapolate dall'opera su libri, giornali, riviste,	
cataloghi, depliant, brochure, anche per finalità promozionali, ovvero in raccolte;	
- il diritto di diffusione e comunicazione al pubblico attraverso qualsiasi canale ad	
oggi esistente, o di futura invenzione, ivi compresa la rete internet, e senza	
limitazione di spazio, tempo, lingua, finalità, modalità di utilizzazione o di altro	
genere, ad eccezione del c.d. minutaggio dell'opera di animazione pubblicata sulle	
piattaforme online, che non potrà corrispondere all'intera sua durata, ma	
esclusivamente ad un breve estratto, nel rispetto delle esigenze di tutela dell'opera	
d'arte ed al fine di evitare il pregiudizio che ad essa potrebbe derivarne in caso di	
incontrollata, libera diffusione;	
- il diritto a realizzare exhibition copy, dichiarate come tale in esposizione, per ragioni	
espositive;	
- il diritto di migrare l'opera su supporti che, in ragione del progresso tecnologico,	
garantiranno in futuro la sua migliore conservazione, secondo le indicazioni	
contenute nel PACTA.	
8.3 l'Ente committente potrà disporre ed usufruire dell'opera di animazione e	
dell'opera connessa in maniera indipendente.	
8.4 l'Ente Committente, a titolo di informativa, si impegna ad informare l'Artista degli	
eventi e delle iniziative istituzionali che coinvolgeranno l'opera, anche al fine di	
permetterle l'aggiornamento del proprio CV e l'inclusione dei suddetti eventi e	
10	

iniziative negli apparati scientifici delle sue future pubblicazioni.	
8.5 L'Artista, per parte sua e fatti salvi i diritti spettanti all'Ente committente meglio	
descritti nel precedente art. 3 e nel presente,	
(i) resterà pieno ed esclusivo titolare di tutti i diritti d'autore sulle ulteriori 4 copie	
originali dell'opera d'animazione;	
(ii) conserva il diritto di utilizzare l'immagine dell'opera al solo fine di far conoscere,	
promuovere e perpetuare la propria creatività artistica;	
(iii) conserva il diritto di menzionare la collaborazione con l'Ente committente	
nell'ambito di pubblicazioni, citazioni, materiale stampato e esposizioni.	
8.6 L'Ente committente, e reciprocamente l'Artista per le ulteriori 4 copie originali	
dell'opera di animazione, si impegnano a menzionare l'opera con la dicitura indicata	
nel certificato PACTA ed in particolare con la seguente didascalia:	
"Otobong Nkanga	
(Titolo definitivo dell'opera)	
2023	
Pompeii Commitment. Archaeological Matters (Collectio)".	
Articolo 9 Cessione del Contratto e cessione dei crediti.	
A pena di nullità, è fatto assoluto divieto all'Artista di cedere, a qualsiasi titolo, il	
contratto e/o di affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni	
oggetto del medesimo. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al presente	
i dudello dei medesimo, in caso di madempimento dedii oppidini di cui ai presente	
articolo, l'Ente committente si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni	
articolo, l'Ente committente si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni consequenziali.	
articolo, l'Ente committente si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni consequenziali. Articolo 10 – Risoluzione.	
articolo, l'Ente committente si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni consequenziali. Articolo 10 – Risoluzione. 10.1 l'Ente committente, avvalendosi della facoltà riconosciuta dall'art. 108 del D.lgs.	
articolo, l'Ente committente si riserva il diritto di chiedere il risarcimento dei danni consequenziali. Articolo 10 – Risoluzione.	

medesimo articolo.	
10.2 L'Ente committente ha, altresì, diritto di risolvere il presente contratto in	
qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso,	
qualora venga accertato un grave inadempimento dell'Artista o il sopravvenuto	
difetto del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 80 D.lgs. 50/2016.	
Articolo 11 - Clausola risolutiva espressa - Verifiche e Protocollo antimafia.	
11.1 Il presente contratto è sottoposto a clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del	
codice civile nel caso in cui pervenga, in qualunque momento, comunicazione	
attestante la sussistenza, a carico dell'Artista, di cause di decadenza, di sospensione	
e di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione	
mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto.	
11.2 L'Artista dichiara di essere a conoscenza del contenuto del "Protocollo di	
Legalità" sottoscritto tra l'Amministrazione e l'Ufficio Territoriale di Governo di Napoli	
in data 5 novembre 2007, allegato al presente contratto, e si obbliga ad attenersi	
all'osservanza dei principi e delle norme in materia di misure contro la delinquenza	
mafiosa ivi richiamati, ove compatibili con i successivi interventi normativi.	
In caso di violazione dei principi del "Protocollo" su menzionato l'Ente committente	
potrà risolvere il presente rapporto contrattuale con risarcimento dei danni anche alla	
immagine ed onorabilità dell'Amministrazione.	
Articolo 12 – Riservatezza e trattamento dei dati personali.	
12.1 Ciascuna delle parti si impegna a non divulgare, riprodurre, pubblicare o	
comunicare in alcun modo a terzi, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte,	
ogni tipo di informazione concernente l'altra parte di cui verrà a conoscenza in	
esecuzione del contratto. A tale fine, le parti si impegnano a proteggere le	
informazioni e ad usare tutta la dovuta diligenza al fine di impedirne l'uso non	
12	

autorizzato.	
12.2 Le parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale per la	
protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation	
GDPR), di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali i	
quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al	
solo fine di dare esecuzione al presente contratto.	
12.3 Le parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente contratto sono esatti	
e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia	
responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori	
derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione	
del Codice Privacy, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità	
e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.	
Articolo 13 – Comunicazioni.	
L'Artista dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, gli atti e i documenti che	
riguardano l'esecuzione del presente contratto al seguente indirizzo di posta	
elettronica onkanga@hotmail.com.	
Articolo 14 – Foro esclusivo.	
Per le controversie che possono insorgere in merito all'interpretazione od esecuzione	
delle obbligazioni nascenti dal presente contratto le parti riconoscono quale foro	
esclusivo competente quello del Tribunale di Napoli.	
Articolo 15 – Spese contrattuali, imposte, tasse.	
Sono a carico dell'Artista senza diritto di rivalsa:	
a) le spese contrattuali;	
b) le tasse e gli altri oneri dovuti per l'ottenimento di tutte le licenze e le	
autorizzazioni direttamente o indirettamente connesse alla realizzazione dell'opera	
13	

d'arte.	
	<u> </u>
Articolo 16 – Disposizioni finali	
16.1 Qualsiasi modifica, aggiunta o integrazione al presente contratto potrà avvenire	
soltanto per iscritto e con sottoscrizione di entrambe le parti. Resta ferma la non	
modificabilità per atto unilaterale del certificato PACTA che sarà rilasciato dall'Artista.	
16.2 L'eventuale nullità di una o più clausole del presente contratto non incide sulla	
validità del contratto nel suo complesso, manifestando le parti, preventivamente,	
l'interesse alla conclusione dello stesso, pur in assenza delle clausole dichiarate	
eventualmente nulle.	
16.3 Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato	
liberamente negoziato e che pertanto ciascuna singola clausola è stata fatta oggetto	
di espressa negoziazione tra le medesime, non trovando applicazione le disposizioni	
di cui agli articoli 1341 e ss. del codice civile italiano.	
16.4 L'Artista dichiara di sottoscrivere il presente contratto previa lettura e traduzione	
di un interprete di propria fiducia e di avere quindi piena conoscenza del suo	
contenuto e di accettarne tutte le condizioni.	
The Artist declares to sign this contract after reading and translating it by a	
trusted interpreter and therefore to have full knowledge of its contents and to	
accent all the conditions	
accept all the conditions.	
Letto, approvato e sottoscritto. OTOBONG NKANGA	
L'Ente Comittente L'Artista	
Il Direttore Generale	